

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 25535 Anno 2018**

**Presidente: TARDIO ANGELA**

**Relatore: BONI MONICA**

**Data Udiienza: 10/04/2018**

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ALVARADO ORTEGA HECTOR ARMANDO nato il 22/04/1994

ALVARADO EDWIN ENRIQUE nato il 27/06/1994

avverso la sentenza del 23/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato BELLOLI ENRICO MARIO del foro di MILANO in difesa di ALVARADO ORTEGA HECTOR ARMANDO che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato MIGLIARA MASSIMILIANO del foro di MILANO in difesa di ALVARADO EDWIN ENRIQUE che conclude per l'accoglimento del ricorso.



## Ritenuto in fatto


1. Con sentenza in data 23 maggio 2017 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano che in data 19 settembre 2016, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia gli imputati Hector Armando Alvarado Ortega e Edwin Enrique Alvarado in quanto ritenuti responsabili di concorso nel tentato omicidio di Erick Alonso Leon Fuentes, aggravato dall'aver essi agito per motivi abietti e futili, e nel porto ingiustificato di un coltello, fatti commessi in Milano il 25 luglio 2015.

1.1 La vicenda oggetto del processo è stata ricostruita in base alle informazioni fornite da numerosi testi oculari e dagli accertamenti condotti sulla persona offesa; entrambe le sentenze di merito, con conforme giudizio, hanno ritenuto che la sera del 25 luglio 2015 presso il "Parco delle cave" di Milano, dopo che i due imputati si erano appartati con il Leon Fuentes, a sua volta separatosi dagli altri amici presenti, nel corso della discussione insorta essi lo avevano aggredito ed attinto da plurimi colpi di coltello, sferrati dall'Alvarado Ortega, mentre il coimputato lo aveva percosso con pugni e calci anche dopo che egli si era accasciato al suolo e l'azione era stata interrotta dal pronto intervento degli altri giovani presenti nei pressi, che avevano allertato le forze dell'ordine ed i soccorsi sanitari, consentendo il trasporto ed il ricovero ospedaliero dell'aggredito in prognosi riservata e l'accertamento dei seri pregiudizi riportati. Per i giudici di merito, la condotta era correttamente contestata quale tentato omicidio a ragione dell'uso di strumento micidiale, della pluralità dei colpi, della forza con cui erano stati sferrati, dell'aggressione portata congiuntamente da due assalitori ed insistita nonostante il grave ferimento dell'antagonista cagionato sin dai primi colpi.

1.2 Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati per il tramite dei loro difensori.

1.2.1 Hector Armando Alvarado Ortega ha dedotto:

a) erronea applicazione degli artt. 56, 57<sup>5</sup> cod. pen. e apparenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) come tentato omicidio. Dopo il richiamo adesivo dei motivi contenuti nella sentenza di primo grado, la Corte di appello ha espresso il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, profilo non contestato dalla difesa, che si era impegnata piuttosto a negare l'univocità e l'idoneità degli atti e l'elemento soggettivo; ha quindi evidenziato la ferocia dell'azione, il numero di colpi, il micidiale mezzo usato e la zona vitale del corpo attinta, ma non ha tenuto conto della documentazione medica presente in atti, indicativa del fatto che il ferito



era arrivato lucido in pronto soccorso e non aveva corso pericolo di vita, venendo dimesso dall'ospedale dopo sedici giorni. In realtà da tale documentazione emerge che alcun organo vitale è stato lesa, il che prova la contraddittorietà della sentenza anche in ordine all'elemento psicologico dell'agente, poiché nel caso di specie l'azione del ricorrente ha esaurito la sua carica offensiva proprio nell'evento prodotto senza rendere necessario, per salvare la vita dell'agredito, l'intervento degli amici presenti, la cui azione era servita ad impedire agli imputati di darsi alla fuga non a far cessare l'azione. Inoltre, l'impiego di un coltello non è sufficiente a configurare il reato di tentato omicidio, non emergendo l'*"animus necandi"*.

b) Erronea applicazione dell'art. 61 n. 1 cod. pen. e mancanza di motivazione quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di aver agito per motivi abietti o futili. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato l'inconsistenza assoluta delle spiegazioni degli imputati, riconducibile alla rivalità in atto tra appartenenti alle due bande giovanili denominate "Barrio 18" e "MS 13", ma non è dimostrato che il ricorrente facesse parte della prima formazione e comunque la contrapposizione di tali bande non è sufficiente per far ritenere che il tentativo di omicidio di Leon Fuentes sia stato causato da un motivo futile in assenza di ogni riferimento all'antecedente psichico della condotta.

1.2.2 Edwin Enrique Alvarado ha dedotto i seguenti motivi:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, 56, 575 cod. pen. per avere la Corte di appello ricostruito l'aggressione e l'accoltellamento operata dalla parte lesa e dai testimoni in modo tale da non consentire di ravvisare il proprio concorso nel tentativo di omicidio, nemmeno a livello di mera agevolazione, poiché la propria azione ha preceduto l'accoltellamento operato dal coimputato e le due condotte si sono poste in modo indipendente. La sentenza di appello raggiunge conclusioni opposte in base alle dichiarazioni del coimputato, secondo il quale il coltello era appartenuto ed era stato prelevato dallo zainetto del ricorrente; tale chiamata in correità non trova riscontri ed anzi ha ricevuto smentita dalle testimonianze assunte dei soggetti presenti e dalla parte lesa medesima, che non ha fatto riferimento alla presenza di uno zainetto e al fatto che il coltello sarebbe stato preso all'interno dello stesso. Anche il giudizio di idoneità dell'azione è erroneo perché non tiene conto che i colpi erano stati inferti dal coimputato nel basso addome, ossia una zona che non presenta alcun organo vitale, sicché la condotta doveva essere qualificata in termini di lesioni personali.

b) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità in relazione al disposto dell'art. 61 n. 1 seconda parte cod. pen.. La sussistenza dei futili motivi è stata riconosciuta in entrambe le sentenze con motivazioni contrapposte e comunque illogiche, fondate su un errore di diritto. La Corte di appello ha ritenuto che l'appello sul punto non avesse prospettato nessun elemento

di novità, ma si era dedotto in primo grado che non era stata dimostrata l'appartenenza dell'imputato a bande di giovani sudamericani, come sostenuto dal P.m. nella richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato ed il G.u.p. aveva sostenuto essere irrilevante il relativo accertamento sull'affiliazione degli imputati ad una banda in relazione al contesto ed al movente, mentre la sentenza di appello è tornata all'impostazione originaria che prevede l'affiliazione dell'imputato. Ma se tale è la motivazione che ha spinto al reato, la stessa non è per nulla futile in relazione ai valori della cultura latina, che hanno determinato a compiere una deliberata aggressione.

c) Mancanza di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 202, 203, 235 cod. pen.. In ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, la sentenza impugnata ha omissa qualsiasi valutazione del motivo di appello indicato al numero 6) ed in ordine alla pericolosità sociale, tenuto conto del fatto che il ricorrente è regolarmente presente sul territorio dello Stato.

### **Considerato in diritto**

I ricorsi sono privi di fondamento e vanno respinti.

1. Il primo motivo, articolato in entrambi i ricorsi, contesta la corretta qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) in termini di tentato omicidio e consente una trattazione congiunta della tematica, cui però, per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, va premessa la disamina della doglianza formulata dal solo Edwin Enrique Alvarado, che nega la configurabilità del concorso nel medesimo delitto ed assume che egli si sarebbe limitato a colpire la vittima con alcuni pugni in modo del tutto svincolato ed autonomo, oltre che temporalmente antecedente, alle coltellate sferrate dal coimputato.

1.1 Al riguardo, la sentenza in esame, dopo avere trascritto le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni presenti al fatto come riportati nella sentenza di primo grado, ha convenuto col G.u.p. circa la correttezza dell'identificazione nell'Alvarado Ortega del soggetto che aveva sferrato più coltellate all'addome del Leon Fuentes ed in Edwin Enrique Alvarado colui che lo aveva colpito con calci e con pugni al volto e ha anche evidenziato che i comportamenti aggressivi tenuti dai due imputati erano stati contestuali. A riprova ha indicato che essi erano arrivati assieme al Parco delle cave, assieme avevano tenuto la condotta provocatoria nei confronti del Leon Fuentes, che poi avevano aggredito in stretto contatto in modo tale che ciascuno di essi aveva avuto percezione e consapevolezza dell'intervento dell'altro ed erano poi fuggiti assieme. Inoltre, l'Alvarado Ortega ha riferito di avere prelevato il coltello dallo zainetto del

coimputato che sapeva essere ivi riposto.

Alla stregua delle informazioni probatorie esposte nelle sentenze di merito, non è possibile stabilire un ordine temporale di priorità di una condotta rispetto all'altra e nemmeno scinderle nella loro dimensione esecutiva: i due Alvarado risultano aver agito nello stesso contesto spazio-temporale con gli strumenti a disposizione, la forza dei pugni in un caso, il coltello nell'altro, ed avere cooperato nell'aggreire la stessa vittima. Per il difetto di riscontri probatori, non indicati nemmeno nel ricorso dell'Alvarado, resta escluso qualsiasi profilo di illogicità motivazionale per non avere i giudici di merito separato il segmento operativo ascrivibile ad Edwin Enrique Alvarado da quello del correo, perché entrambi rispondono della stessa unica azione e dei relativi esiti per avere ciascuno di essi colpito il Leon Fuentes nella consapevolezza dell'altrui comportamento violento e per sopraffarlo. La chiamata in correità operata dall'Alvarado Ortega nei confronti del complice è poi stata raffrontata con lo svolgimento dell'episodio come sopra ricostruito in base alle informazioni acquisite dalla vittima e dagli altri testi presenti, mentre non assume rilievo che costoro non abbiano offerto conferma del prelievo del coltello: non è stato chiarito, nemmeno nella prospettazione esposta in ricorso, in quale momento il prelievo è avvenuto e se i testi fossero stati in grado di avvedersene e poi di riferirne.

1.2 Tanto premesso sulla corretta configurazione del concorso dei due ricorrenti nell'azione gravemente lesiva in danno della persona offesa, va considerato che la Corte di appello ha ritenuto di confermare la qualificazione giuridica del fatto, assegnata nel decreto di citazione con un ampio corredo di argomenti esplicativi. In particolare, ha valorizzato: le caratteristiche dell'azione aggressiva, portata da due soggetti contro persona sola e disarmata, attinta da due assalitori che ne avevano neutralizzato ogni tentativo di difesa; l'impiego di uno strumento da punta e da taglio, idoneo a cagionare la morte grazie al quale erano stati inferti numerosi colpi con forza e determinazione, penetrati in profondità nei tessuti, in una parte anatomica sede di plurimi organi vitali; gli esiti lesivi importanti riportati, caratterizzati dalla frattura dell'orbita sinistra e delle ossa nasali e da plurime ferite addominali. Ha quindi osservato che il Leon Fuentes si era potuto salvare soltanto per il pronto intervento dei suoi amici, rimasti poco distanti dal luogo dell'accoltellamento, i quali, accortisi che egli si era accasciato al suolo e che gli altri due connazionali continuavano a colpirlo, avevano atterrato uno degli assalitori e costretto l'altro a desistere dal continuare a percuoterlo per poter liberare l'amico dalla loro presa ed avevano immediatamente allertato le forze dell'ordine ed i soccorsi, grazie ai quali egli aveva ricevuto le cure necessarie. Non trova rispondenza nelle deposizioni dei testi che essi avessero soltanto impedito la fuga dei due imputati e che costoro di propria iniziativa avessero già cessato di

malmenare e ferire l'agredito: al contrario, essi hanno deposto di essere intervenuti proprio per interrompere l'azione aggressiva e salvare il loro amico in difficoltà e già caduto al suolo.

Per escludere l'idoneità dell'azione di ferimento mediante colpi di coltello non rileva che la documentazione medica agli atti indichi che il ferito fosse arrivato lucido in pronto soccorso e non avesse corso pericolo di vita, potendo essere dimesso dall'ospedale dopo sedici giorni. Non soltanto il postulato difensivo ignora quanto riportato nella sentenza di primo grado sull'avvenuta accettazione presso la struttura sanitaria della vittima in "codice rosso" e l'intervento chirurgico cui era stata sottoposta di "resezione segmentaria multipla dell'intestino tenue", ma prospetta una ricostruzione della fattispecie del delitto tentato del tutto erronea in punto di diritto.

1.3 Al contrario, la soluzione offerta dai giudici di merito risulta corretta giuridicamente e ben motivata quanto al giudizio di idoneità degli atti compiuti a cagionare la morte perché rispetta i dati conoscitivi offerti dalle indagini e si pone in continuità con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in linea di principio, non è dalla severità delle lesioni, oppure dall'impossibilità di realizzare il proposito criminoso per l'interferenza di fattori esterni all'agente -un'errata manovra esecutiva, l'opposizione della vittima, l'intervento di contrasto di terzi-, che può giudicarsi l'idoneità dell'azione a cagionare l'evento morte, dovendo valutarsi tale profilo "ex ante" in base alle sue caratteristiche ed alle modalità di realizzazione, in modo da stabilire la reale adeguatezza causale e l'attitudine a determinare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso dell'Alvarado Ortega, ove si segnalano le modeste conseguenze pregiudizievoli riportate dalla vittima, non vengono dunque in rilievo gli effettivi esiti del comportamento e, nel caso del tentativo di omicidio, nemmeno il reale ed effettivo pericolo corso dalla vita dell'agredito in conseguenza del gesto offensivo, perché, diversamente, nella fattispecie tentata in cui l'evento non si realizza, l'azione non presenterebbe mai carattere di idoneità (Cass. sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, rv. 261702; sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, rv. 248550; sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa e altri, rv. 248305; sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, rv. 241339).

1.4 In merito all'accertamento della componente psicologica del reato, individuata nel dolo alternativo, la sentenza, anche mediante il richiamo delle più diffuse argomentazioni della pronuncia di primo grado, ha condotto un'analisi degli aspetti fattuali che offre congrua replica agli argomenti difensivi, tenuto conto del fatto che gli imputati avevano insistito nel colpire la vittima anche dopo la prima coltellata che già aveva indebolito un antagonista del tutto indifeso e disarmato,

1

comportamento logicamente apprezzato come significativo del loro intento di cagionare un evento molto grave in termini alternativi di morte o di serio ferimento.

Si ricorda che la prova del dolo, quando, come nel caso in esame, manchi una confessione resa in sede processuale da parte del responsabile, ha natura indiretta e deve essere desunta mediante un procedimento inferenziale, analogo a quello indiziario, in modo da ricavare il fine perseguito dall'agente, partendo da dati certi, ossia dagli elementi della condotta, ed applicando consolidate massime di esperienza. Allo scopo può farsi ricorso ai seguenti indici, apprezzabili "ex post", dotati della capacità di rivelare in via sintomatica l'atteggiamento soggettivo dell'agente: il comportamento antecedente e susseguente al reato; la natura del mezzo usato e le sue caratteristiche intrinseche di potenzialità lesiva; le parti del corpo della vittima attinte; la reiterazione dei colpi; le ragioni della mancata verifica dell'evento. Tale valutazione, esito di un'indagine di fatto, non è censurabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata, (sez. 1, n. 30466 del 10/7/2011, Miletta ed altro, rv. 251014; sez. 3, n. 639 del 24/11/2011, PM in proc. Marrocolo ed altri, rv. 252136; sez. I, n. 39293 del 23/9/2008, Di Salvo, rv. 241339; sez. 1, n. 3185 del 10/2/2000, Stabile, rv. 215511) e nel caso di specie la disamina condotta dai giudici di merito è logica, plausibile, aderente ai dati fattuali disponibili ed applica correttamente i principi interpretativi illustrati, nonché la distinzione tradizionale tra la fattispecie di lesioni personali e quella di tentato omicidio. Tale operazione va incentrata sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente e sulla differente potenzialità dell'azione lesiva: nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un "*quid pluris*" che, eccedendo l'evento realizzato, tende ed è idoneo a cagionare un esito ulteriore e più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore dello stesso soggetto, senza però poter sortire il risultato perseguito per ragioni estranee alla volontà dell'agente.

A tali principi la sentenza si è attenuta, mentre i ricorsi vi oppongono obiezioni del tutto generiche, che non si confrontano con il complessivo ragionamento valutativo sviluppato dai giudici di merito e quindi sono inidonei a confutarlo.

2. Entrambi i ricorsi muovono contestazioni anche al giudizio di sussistenza della circostanza aggravante dell'aver agito per futili motivi.

Al riguardo la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'azione fosse stata originata da un atto di spavalderia e dall'ostentazione dell'appartenenza o della vicinanza ad una banda giovanile sudamericana: ne ha dedotto il necessario supporto dimostrativo dalle dichiarazioni del Leon Fuentes, il quale ha ammesso di essersi presentato ai due connazionali come "*Salvatrucho*", cosa che poteva avere in essi indotto l'erroneo convincimento della sua appartenenza alla gang "*Mara Salvatrucha-18*", contrapposta al "*Barrio 18*", al quale essi erano aderenti o

comunque vicini. Ha dedotto che, anche a prescindere dall'accertamento dell'effettiva appartenenza a tali formazioni rivali dei tre giovani, il contesto in cui era maturata l'azione nel corso di una discussione alimentata nei toni dall'eccesso di alcolici e dalla presenza di alcune ragazze e la motivazione di affermazione del predominio sull'interlocutore danno conto della banalità della causale.

La Corte di appello, preso atto che, né gli imputati, né le loro difese hanno saputo indicare un motivo a giustificazione del comportamento aggressivo, ha osservato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini autorizzano a ritenere che i due ricorrenti fossero affiliati o comunque vicini alla banda "Barrio 18" e che, dovendosi giudicare uno specifico episodio di attentato all'altrui vita, poco conta che tale inserimento fosse o meno dimostrato, dal momento che costituisce fatto notorio giudiziario che i giovani sudamericani possono frequentare una formazione di tale natura anche senza essere ritualmente inclusi tra i suoi partecipanti e che un gesto violento, quale quello posto in essere contro il Leon Fuentes, può rappresentare dimostrazione del proprio valore ed una sorta di prova di iniziazione da superare per essere ammessi quali appartenenti. Ha concluso che, mancando una plausibile ragione, anche di natura economica, per la contrapposizione tra bande di connazionali e specificamente con l'agredito, l'unica giustificazione della presente vicenda risiede nell'affermazione di una vana superiorità e nell'intento di dare sfogo alla propria aggressività, movente che per la coscienza collettiva non costituisce un'accettabile spiegazione e che è qualificabile come futile.

2.1 Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto segnalato nei ricorsi, non sussiste una reale difformità di soluzioni e di motivazioni tra le due sentenze di merito, poiché entrambe hanno negativamente apprezzato la consistenza del movente che aveva spinto i ricorrenti a ferire così seriamente il giovane connazionale, stimato banale anche se gli stessi non fossero realmente già inseriti in formazioni contrapposte tra loro, ma ne avessero imitato i moduli comportamentali. Non risponde dunque al vero che la Corte di appello abbia ritenuto dimostrato il dato dell'appartenenza organica dei ricorrenti ad una banda giovanile sudamericana o che l'abbia considerato decisivo per riconoscere l'aggravante in esame, avendo piuttosto evidenziato come essi avessero assunto gli stessi atteggiamenti aggressivi degli affiliati ad un gruppo di tale natura. In ogni caso, non è dato ravvisare nessun vizio logico o giuridico nelle considerazioni esposte in sentenza, dal momento che la militanza o la vicinanza a siffatto contesto organizzato non consente di ritenere apprezzabile il movente che ha indotto a fare un uso gratuito della violenza contro soggetto inerme ed inoffensivo solo per dare prova di coraggio, di determinazione nell'uso della forza, di capacità di imporsi a scapito dell'integrità e della vita altrui, pur in assenza di una contrapposizione basata su reali ragioni di dissidio.






2.2 Non giova dunque alle difese richiamare i valori della cultura latina "*machista*", che, oltre a non essere illustrati nel loro contenuto, sfuggendo ad una chiara comprensione, non rappresentano una motivazione razionale ed apprezzabile del comportamento violento tenuto, quanto un pretesto per realizzare impulsi brutali e prevaricatori con esiti di elevata gravità anche in un contesto fattuale che non ne giustifica la manifestazione.

Si è affermato da parte di questa Corte, e qui si ribadisce che, per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione, è necessario procedere all'identificazione in concreto della natura e della valenza della ragione giustificatrice l'azione delittuosa posta in essere, senza sia possibile fare ricorso ad un comportamento medio dell'uomo comune, posto che siffatto modello di agente non è facilmente identificabile ed è influenzato nella situazione concreta da connotazioni culturali, dall'educazione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali (Cass. sez. 1, n. 11591 del 28/10/2015, dep. 2016, Passalacqua e altri, rv. 266559; sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, rv. 248832; sez. 1, n. 42846 del 18/11/1010, PG in proc. Muzaka, rv. 249010; sez. 6, n. 28111 del 2/7/2012, U.M., rv. 253033), con l'ulteriore precisazione che esigenze religiose o culturali dell'agente non possono trovare riconoscimento agli specifici fini di negare la circostanza aggravante in questione quando si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico.

Si è così rilevato che il motivo è futile quando sia così banale, lieve e sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua gravità da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo ad istinti aggressivi ed antisociali (Cass. sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, Mele, rv. 248832; sez. 1, n. 29377 dell'8/5/2009, Albanese ed altri, rv. 244645; sez. 1, n. 24683 del 22/5/2008, Iaria, rv. 240905). E tali caratteri sono stati puntualmente evidenziati nel caso in esame per le ragioni già esposte.

Può quindi formularsi il seguente principio di diritto: "In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art 61, n.1, cod.pen., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza o dalla vicinanza dell'autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l'uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell'appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale".



3. Col terzo motivo la difesa di Edwin Enrique Alvarado l'Alvarado ha contestato anche la correttezza della decisione di applicare la misura di sicurezza dell'espulsione nei suoi confronti per la riscontrata pericolosità sociale, dedotta dalla brutalità e gratuità della violenta aggressione in danno di persona del tutto inoffensiva e dalla gravità complessiva del gesto criminoso, giudizio che però omette di considerare la sua presenza regolare in Italia. L'assunto difensivo trascura che la sentenza impugnata ha ravvisato la pericolosità sociale degli imputati nel contesto di estrema violenza e di spregiudicata aggressività in cui si era svolta l'azione e nella inconsistenza del movente. Sul punto la sentenza rispetta il parametro normativo, costituito dal combinato disposto degli artt. 235 cod.pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ed è conforme all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la misura di sicurezza in questione "può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa" (Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Caushi e altro, rv. 266276).

Resta solo da aggiungere che, trattandosi di misura da porre in esecuzione soltanto dopo l'avvenuta espiazione della pena detentiva inflitta, al momento della sua concreta attuazione potrà essere rivalutato il profilo della pericolosità sociale dei condannati in relazione alla loro personalità, alle condotte nel frattempo tenute, al percorso rieducativo seguito con l'espiazione ed agli altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen..

Per le considerazioni svolte, i ricorsi vanno respinti con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.